

d) gli apporti esterni

Il mondo dei collaboratori della giustizia ha fin qui creato ed alimentato molteplici e delicati problemi di varia natura e di differente spessore.

Gestire una popolazione che conta attualmente più di seimila persone significa necessariamente confrontarsi, tutti i giorni, con problemi di ogni tipo. Se a ciò poi si aggiunge che i collaboratori ed i loro familiari sono persone che hanno abbandonato la loro casa, i loro affetti, le loro attività più o meno lecite, i loro punti di riferimento, si presenta un quadro della situazione di difficile gestione.

Spesso le persone protette sono state paragonate agli emigranti; l'esempio pare particolarmente efficace per comprendere le difficoltà ed i problemi cui può andare incontro un collaboratore e la sua famiglia.

Con l'aggravante, però, rispetto agli emigranti, che i collaboratori sono ricercati dalle organizzazioni criminali, spesso connotate da metodi particolarmente violenti, chiamate in causa con le loro dichiarazioni; avendo, quindi, la necessità di nascondersi, di mimetizzarsi. Cosa che certamente non facilita la soluzione di tutti quei problemi che li portano necessariamente ad entrare formalmente in contatto con il mondo esterno, primo fra tutti il problema del lavoro.

E' evidente, quindi, che tali sofferenze vengono riversate sugli operatori della protezione dai quali le persone protette si attendono risposte risolutive.

Si è avuto modo di sottolineare la profonda trasformazione che il personale del Servizio Centrale di Protezione ha ormai subito al fine di essere in grado di comprendere e, se possibile, soddisfare le molteplici esigenze prospettate dalle persone protette.

Ma è indubbio che ormai, data la quantità, la gravità e la frequenza con cui si presentano certi problemi, non è più seriamente pensabile di poter continuare ad affidare esclusivamente all'attività del Servizio Centrale di Protezione la ricerca delle soluzioni di tutti i problemi.

Da diverso tempo il Servizio ha avviato interessanti forme di collaborazione con quelle Amministrazioni competenti ad offrire i necessari, specifici contributi professionali utili per risolvere le diverse problematiche che si presentano.

L'esperienza quindi ha ormai insegnato quanto sia fondamentale per il miglioramento del sistema di protezione sviluppare e perfezionare uno stabile rapporto di cooperazione istituzionale per quelle questioni di carattere generale che richiedono un qualificato e sinergico intervento di componenti diverse appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Il citato Decreto del 26 maggio 1995 prevede che al Servizio Centrale di Protezione possano essere assegnati funzionari di altre Amministrazioni, proprio per affiancare agli specialisti della sicurezza anche elementi che sappiano calarsi con maggiore professionalità in specifiche materie di interesse.

E' inutile soffermarsi a considerare quanto può essere importante l'attività di un funzionario di un' Amministrazione diversa da quella dell'Interno che sia in grado di fungere da "ufficiale di collegamento" tra il suo Dicastero ed il Servizio Centrale di Protezione e di canalizzare le diverse esigenze di lavoro delle varie strutture interessate.

Solo a titolo esemplificativo, diverse e rilevanti sono le problematiche che sono all'attenzione del Servizio e del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Si è avuto modo di riscontrare l'alto numero di collaboratori che si trovano ristretti in Istituti penitenziari e non è difficile immaginare la quantità di questioni aperte.

Si pensi solo al problema di tenere vicini i familiari protetti al proprio congiunto collaboratore che risulta detenuto; spesso i familiari si trovano in località protetta nel centro-nord mentre il collaboratore, su richiesta del magistrato proponente che lo vuole vicino al proprio Ufficio, è ristretto in una struttura penitenziaria del meridione.

Ma anche altre Amministrazioni sono titolari di competenze che si intersecano con la gestione dei collaboratori della giustizia: basti pensare ai Ministeri della Pubblica Istruzione, della Difesa, della Sanità, del Lavoro, delle Finanze, ecc.... Con tutti questi Dicasteri si stanno perfezionando le necessarie intese finalizzate, così come previsto dal cennato Decreto, alla collaborazione di personale specializzato con il Servizio Centrale di Protezione.

§ 2) Le nuove metodologie operative per un'effettiva attuazione dello speciale programma di protezione

a) la mimetizzazione ed i sistemi di realizzazione dell'anonimato: documentazione di copertura ed il cambiamento delle generalità

E' ormai chiaro che la protezione non deve mai determinare condizioni di isolamento della persona tutelata in una specie di "blindatura" della sua vita, ma, al contrario, deve favorire il più possibile, con il massimo livello di sicurezza, ogni possibile, lecito rapporto con la comunità in cui vive.

In tale ottica, quindi, si rivela ormai necessario ampliare il numero e le potenzialità degli strumenti della mimetizzazione, fra i quali i più efficaci sono evidentemente proprio quelli che permettono di identificare e qualificare la persona in ogni ambito ed attività della vita di relazione: il documento di copertura ed il cambiamento delle generalità.

Come più volte evidenziato, il documento di copertura, secondo quanto dispone l'art. 13, comma 2, della L.n. 82/1991, può essere utilizzato in via temporanea ed al fine esclusivo di garantire la riservatezza delle persone sottoposte a protezione.

Oggi, il documento di copertura non deve più essere necessariamente richiesto - e poi reiteratamente sollecitato - dal titolare del programma speciale.

Va invece considerato come un vero e proprio strumento della protezione; é una delle misure tutorie la cui opportunità o necessità viene di volta in volta valutata dal Servizio e - in caso positivo - da tale organismo adottata anche in mancanza o contro il preventivo consenso dell'interessato.

In sostanza, la consegna del documento originale all'operatore del Servizio Centrale di Protezione che assume le funzioni di "referente"

del collaboratore e l'elargizione contestuale a quest'ultimo del documento di copertura é solo uno dei tanti interventi che il Servizio Centrale di Protezione può ritenere di avviare a tutela del soggetto.

Ne deriva, ad esempio, che vanno poste a carico del Servizio le spese relative ai pagamenti di legge necessari ad ottenere le varie autorizzazioni occorrenti per la concessione del documento; come può avvenire, per esempio, per il rilascio delle patenti di guida.

Tra le diverse iniziative intraprese ai fini di potenziare e perfezionare lo strumento della documentazione di copertura, si può ricordare, solo a titolo di esempio, che è stato recentemente perfezionato l'accordo con diversi Enti o Istituti previdenziali che già consente, da alcuni giorni, la conversione della posizione contributiva o pensionistica del titolare di programma in analoga posizione corrispondente alle generalità di copertura, attraverso modalità operative più che soddisfacenti sotto il profilo della riservatezza.

Sono già numerosi gli interventi attuativi dell'accordo in argomento, essendo numerosi i soggetti, specialmente tra i familiari del collaboratore che, svolgendo attività lavorativa al momento dell'ammissione allo speciale programma di protezione, avevano una posizione previdenziale consolidata.

Si è già detto del progetto, ormai in avanzata fase di attuazione, di attribuzione dell'assistenza sanitaria diretta che - oltre alla sensibile riduzione delle ingenti spese annualmente elargite dal Servizio - porta ad un ulteriore livello di autosufficienza il titolare di programma, che potrà, perciò, invocare l'intervento della guardia medica, andare al pronto soccorso, ottenere la prescrizione delle necessarie cure e medicine, ecc....

Da sottolineare, poi, l'accordo concluso con la Direzione Generale del Ministero delle Finanze per il rilascio del codice fiscale di copertura. Anche per quanto riguarda tale settore, le soluzioni operative consentono il raggiungimento del necessario grado di segretezza.

Contrariamente agli altri documenti, il codice fiscale di copertura non verrà rilasciato di iniziativa del Servizio Centrale di Protezione, ma su specifica richiesta dell'interessato e con riferimento ad una ben determinata esigenza. L'Ufficio valuterà se ricorrono le previste "finalità di riservatezza", che rappresentano la condizione in presenza della quale è possibile il rilascio di un documento di copertura e, se l'istruttoria si concluderà nel senso auspicato dal titolare dello speciale programma, il codice fiscale verrà emesso.

Detta autorizzazione sarà comunque accompagnata da un "disciplinare" - che l'interessato firmerà per accettazione - che ne chiarirà le possibilità di utilizzo, rammentando che qualsiasi inosservanza delle disposizioni nello stesso contenute costituisce violazione del codice comportamentale, sanzionabile ai sensi della vigente normativa anche con l'estromissione dal programma speciale di protezione.

Si sta anche esaminando la possibilità di attribuire al titolare dello speciale programma la disponibilità di un documento di copertura idoneo all'avvio al lavoro. L'imminente assegnazione al Servizio di due unità distaccate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, prevista dal Decreto riorganizzativo del Servizio Centrale di Protezione, consentirà di individuare le soluzioni operative più opportune alla soluzione delle problematiche connesse all'ingresso "riservato" delle persone protette nel mondo del lavoro.

L'attribuzione delle nuove generalità, invece, comporta che in favore dell'interessato venga costruita una nuova posizione nei registri di stato civile, in modo che il soggetto abbia la possibilità di condurre una vita normale e possa essere in grado di produrre gli estratti per riassunto od integrali dello stato civile od i certificati relativi in tutte le innumerevoli circostanze in cui la vita di relazione lo richieda.

Appare evidente però che l'utilizzo di questo strumento si presenta di particolare difficoltà attuativa, ove solo si consideri il complesso intreccio di rapporti di carattere privatistico, penale, ed amministrativo

che è necessario disciplinare e preservare, soprattutto a garanzia dei terzi di buona fede.

D'altra parte, è pur vero che la normativa di settore, ed in particolare l'art. 15 della legge n. 82/1991, prevede che tale autorizzazione possa essere concessa, nell'ambito dello speciale programma di protezione, soltanto nei casi in cui ogni altra forma di protezione si riveli insufficiente ad assicurare il massimo livello di sicurezza alla persona protetta.

Risulta quindi manifesto il carattere di eccezionalità che il Legislatore attribuisce all'utilizzo di questa misura; la stessa rappresenta infatti una forma tutoria ed anche assistenziale che va al di là del programma speciale di protezione, rappresentando una sorta di ultima risorsa tutoria del comparto protezione.

Appare evidente, quindi, che, anche in questo caso, il Legislatore ha voluto creare un sistema differenziato di "mimetizzazione documentale graduato"; un complesso di meccanismi di "occultamento" delle situazioni individuali non rivelabili da adattare e modulare non solo secondo le concrete esigenze di tutela, ma anche tenendo conto dei requisiti civili, della posizione giuridico-processuale e della disponibilità a rispettare le regole comportamentali che le persone sotto tutela sapranno dimostrare di possedere.

Se questo è il quadro di riferimento che si presenta all'operatore, appare allora quantomai opportuno, da una parte, ampliare lo spettro quantitativo e qualitativo dei documenti di copertura, soprattutto al fine di allargarne ed intensificarne l'impiego certificatorio, rendendoli più funzionali a favorire l'inserimento di queste persone nel contesto sociale in cui sono state trasferite, dall'altra utilizzare il cambiamento delle generalità secondo quei criteri di eccezionalità e straordinarietà che lo stesso Legislatore sembra aver chiaramente indicato.

Il documento di copertura strumento tutorio "normale" di un programma; il cambiamento delle generalità momento particolarmente

“speciale” rispetto ad ogni altra misura di sicurezza, oltre lo stesso speciale programma di protezione.

Allora, come si è avuto modo di suggerire nella precedente relazione semestrale, si dovrebbero elencare dettagliatamente i presupposti legittimanti il cambiamento delle generalità.

L'esperienza operativa ha ormai portato a concludere che il cambiamento delle generalità - previsto dal Legislatore quale misura tutoria rafforzata quando ogni altra misura si sia rivelata inadeguata ad inserire la persona protetta nel tessuto produttivo locale - debba essere preferibilmente concesso al collaboratore processualmente “spento”, che offra sufficienti garanzie di rispetto delle regole comportamentali e per il quale non si prevedano più impegni con la giustizia.

Quest'ultimo punto è di particolare importanza.

E' auspicabile che una persona, ancorché collaboratore della giustizia, sia autorizzata a cambiare le generalità, quindi a rifarsi un'identità - anche penale - nuova quando non abbia più una serie costante di impegni processuali e non sia prossima a scontare una o più pene per procedimenti penali pendenti nei quali è imputata.

b) l'audizione a distanza e l'utilizzo del sistema della videoconferenza

Ottomila citazioni di collaboratori della giustizia nel corso di questo semestre, sedicimila previste per fine anno se si mantiene inalterato questo *trend*: cifre che si commentano da sole.

La vigente normativa attribuisce all'Autorità giudicante la facoltà di disporre che l'esame di persone ammesse a programmi o misure di protezione possa avvenire a distanza, tramite collegamento audiovisi-

vo, prevedendo che tale modalità di svolgimento delle audizioni in dibattimento sia obbligatoriamente adottata quando si tratta di escutere persone nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di mutamento delle generalità.

Al termine della precedente legislatura, il 23 gennaio di quest'anno, era stato presentato al Senato della Repubblica, a cura del Ministro *ad interim* di Grazia e Giustizia, di concerto con le Amministrazioni dell'Interno, del Tesoro, nonché del Bilancio e della Programmazione Economica, un disegno di legge di modifica delle disposizioni relative alla partecipazione al procedimento penale a distanza ed all'esame dei collaboratori della giustizia.

In particolare, detta proposta legislativa, ovviamente decaduta per il recente scioglimento delle Camere, prevedeva che l'esame a distanza dei collaboratori divenisse obbligatorio, e non più a discrezione del giudice, quando si fosse proceduto per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. ovvero quando nei confronti del collaboratore si fosse proceduto al cambiamento delle generalità.

In effetti, però, nella prospettiva di garantire sempre la massima sicurezza a tutti i collaboratori della giustizia e, ove possibile, un risparmio delle risorse umane e materiali impegnate per la tutela dei collaboratori stessi, si ritiene quantomai auspicabile che il ricorso al sistema della video-conferenza sia reso obbligatorio per l'esame di tutti i collaboratori della giustizia, senza limitarlo, come vorrebbe il disegno di legge in argomento ai casi sopra citati.

Ciò, perché le esigenze che si intende soddisfare con tale strumento tecnologico sono allo stesso modo avvertite anche nei casi che, pur riferendosi ai collaboratori della giustizia, non rientrano nella tipologia di quelli sopra specificati.

Altrettanto opportuna potrebbe rivelarsi, inoltre, l'estensione delle ipotesi di utilizzazione dei mezzi audiovisivi di collegamento a distan-

za anche alle fasi procedurali che si svolgono innanzi al giudice per le indagini preliminari.

L'esperienza di recente maturata nell'applicazione dell'istituto dell'audizione a distanza ha poi messo in evidenza alcune problematiche attuative che si ritiene potrebbero essere risolte con opportuni correttivi da apportare all'art. 147 *bis*.

Accade che talune Corti giudicanti, su proposta delle relative Procure, richiedano che i difensori dei collaboratori della giustizia impegnati nell'audizione a distanza presenzino allo svolgimento della videoconferenza nello stesso ambiente occupato dai loro assistiti, che deve invece rimanere il più possibile segreto. Così come a volte si verifica che il giudice interessato designa - per attestare l'identità del collaboratore e l'idoneità delle cautele all'uopo adottate - un collaboratore del Tribunale ove si svolge il processo, che deve quindi spostarsi, per lunghi tragitti, dalla località in cui presta normalmente la propria attività lavorativa a quella protetta dalla quale si collega il collaboratore della giustizia.

Tutto ciò si ritiene che avvenga in difformità dell'art. 147 *bis* le cui disposizioni appaiono manifestamente finalizzate a garantire ogni forma di riservatezza circa i luoghi da dove vengono ascoltati i collaboratori stessi e, conseguentemente, la massima protezione di questi ultimi e degli addetti alla loro tutela.

Potrebbe quindi rivelarsi quantomai opportuno, in una ipotesi di modifica normativa, prevedere esplicitamente la presenza dell'avvocato del collaboratore della giustizia nell'aula del dibattimento e non nel luogo da dove viene sentito il collaboratore stesso. Si pensi solo alla possibilità che il legale venga seguito da chi ha interesse ad eseguire atti di ritorsione nei confronti del collaboratore fino ai locali segreti da cui si effettua il collegamento con l'aula di giustizia.

Né l'esclusione dei legali dal sito "segreto" comporta alcuna attenuazione dell'esercizio del diritto di difesa da parte dei collaboratori della giustizia.

Giova infatti fare presente che colui che viene ascoltato con il sistema della videoconferenza ed il proprio difensore presente nell'aula del dibattimento, di volta in volta autorizzati dal Presidente della Corte giudicante, possono in ogni momento collegarsi tra loro tramite l'apparato telefonico del tipo I.S.D.N - C.U.G., appositamente acquisito dal Ministero di Grazia e Giustizia, che garantisce la completa riservatezza delle comunicazioni; tale strumentazione, infatti, si rivela allo stato assolutamente non intercettabile, essendo prevista l'automatica soppressione della linea telefonica in 1/1000 di secondo, in caso di qualsiasi tentativo di intromissione di terzi.

Recentemente, poi, un Tribunale del territorio, nel rigettare un'eccezione di illegittimità costituzionale della norma sulla videoconferenza, ha affermato che tale strumento è quello che "meglio tutela il diritto alla vita dei collaboratori salvaguardando, nel contempo, l'oralità e la dinamica probatoria del processo". La stessa Corte, nel citare una sentenza della Corte Costituzionale - in ordine ad uno dei profili di illegittimità prospettati - secondo cui "il giudizio di uguaglianza è in sé un giudizio di ragionevolezza", ha affermato che "nel bilanciamento dei valori in concreto coinvolti deve ritenersi prevalente il diritto alla vita ed all'integrità fisica dei collaboratori della giustizia". Secondo il citato Tribunale, poi, non esiste una violazione dei diritti della difesa, poiché il testimone, anche in condizioni normali, può essere escusso senza che sia visibile il volto, sempre per ragioni di sicurezza.

Parimenti, per evitare "presenze" in qualche modo compromettenti la riservatezza e quindi la sicurezza delle audizioni a distanza, si ritiene di dover proporre che sia il giudice ad incaricare, in via esclusiva, il Servizio Centrale di Protezione della designazione, nell'ambito del proprio personale o degli Organismi di polizia territoriali od investigativi, di un pubblico ufficiale autorizzato ad essere presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta ad esame, al fine di svolgere le for-

malità sopra rappresentate; procedura, quest'ultima, che, peraltro, già viene utilizzata da numerosi Presidenti di Tribunali o di Corti d'Appello. Ciò sarebbe preferibile per un duplice ordine di motivi.

Infatti, la presenza nel luogo della videoconferenza di un pubblico ufficiale designato dal Servizio Centrale di Protezione, oltre a fare salva l'esigenza di attestazione dell'identità del collaboratore e dell'idoneità degli accorgimenti di sicurezza utilizzati, eviterebbe, da un lato, la possibilità che persone "estrane" alla struttura di protezione possano venire a conoscenza della località ove viene tutelato il collaboratore della giustizia, dall'altro, dispendiosi trasferimenti di personale degli Uffici giudicanti da una parte all'altra del territorio.

Senza contare, infine, l'innegabile difficoltà, se non addirittura impossibilità, dell'impiegato prescelto ad accertare l'identità di un collaboratore della giustizia che ha cambiato le generalità o l'idoneità delle cautele tecnologiche adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

c) la razionalizzazione e la velocizzazione delle procedure di erogazione degli assegni mensili di mantenimento

Una delle lamentele che più frequentemente viene prospettata dai collaboratori della giustizia nei confronti del Servizio Centrale di Protezione riguarda l'entità del contributo economico mensile. Si è avuto modo di soffermarsi sugli aspetti quantitativi di tale emolumento e sulle false aspettative in qualche modo ingenerate nei collaboratori stessi.

Ma se su questo aspetto esiste un preciso riferimento fatto dalla norma agli indici ISTAT che non lascia spazio a legittime rivendicazioni, viceversa le doglianze relative ai ritardi con cui, in alcune circostanze, sono stati pagati in passato detti contributi non sempre sono risultate infondate.

Occorre infatti tenere presente che, allo stato, gli assegni di mantenimento, così come tutte gli emolumenti corrisposti alle persone pro-

tette, vengono inviati direttamente agli Organi di polizia referenti locali e poi da questi consegnati a ciascun collaboratore o nucleo familiare.

Ovviamente, questi meccanismi di erogazione e di consegna dei contributi al destinatario finale presentano particolari aspetti problematici che hanno determinato, in qualche occasione, ritardi nel pagamento delle somme.

Gli stessi collaboratori, inoltre, non disponendo ancora di una documentazione di copertura adeguata o non essendo stati ammessi al cambiamento delle generalità, incontrano delle oggettive difficoltà ad aprire conti correnti bancari presso cui depositare i propri risparmi, ove si consideri l'impossibilità di presentare i loro documenti originari per non svelare la loro reale identità.

Dopo diversi contatti con vari Istituti bancari, può dirsi ormai in avanzata fase di studio un accordo con una Banca presente su tutto il territorio tramite la quale si potranno aprire dei conti correnti "anonimi", tutti intestati al Ministero dell'Interno, ma codificati in modo tale da impedire all'Istituto bancario di poter risalire al nominativo titolare del conto e da consentire, altresì, al Servizio Centrale di Protezione di poterli riferire ai vari soggetti aventi diritto, in modo da procedere ai relativi versamenti, in tempo reale, direttamente sul conto corrente bancario.

Ovviamente, l'anonimato dovrà essere garantito anche nella fase di prelevamento. Sarebbe impensabile l'ipotesi del collaboratore che si reca allo sportello bancario per ritirare denaro da un conto così "particolare".

Nell'ambito di una particolare procedura informatizzata, studiata di intesa tra il Servizio Centrale di Protezione e l'Istituto bancario interessato, il collaboratore avrà quindi la possibilità di ritirare, in forma automatizzata e riservata, i quantitativi di denaro che arriveranno al suo conto dal Servizio Centrale di Protezione sotto forma di assegno mensile di mantenimento.

d) la questione abitativa: il monitoraggio del territorio e le esigenze delle persone protette

Nell'ottica della mimetizzazione e dell'anonimato, appare evidente che l'individuazione del posto ove sarà trasferito il collaboratore ed il suo nucleo familiare dovrà essere al di fuori delle "rotte" criminali dell'organizzazione dallo stesso chiamata in causa, evitando, quindi, i luoghi dove sussistono gli insediamenti malavitosi della stessa matrice di originaria appartenenza del "pentito".

D'altra parte, il Servizio Centrale di Protezione non può tenere presente solo gli aspetti relativi alla mimetizzazione: nell'ambito di tale valutazione deve necessariamente subentrare un'analisi della consistenza, organica e strutturale, degli apparati di pubblica sicurezza localmente presenti.

Nella precedente relazione, si è riferito di come il Servizio Centrale di Protezione cerchi di individuare la località protetta facendo riferimento, in maniera combinata, ai rapporti tra popolazione, influssi mafiosi, presenza di Istituti penitenziari con reclusi sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* ord.pen., forze di polizia e flussi migratori.

Ma uno dei problemi di maggiore complessità e delicatezza che il Servizio Centrale di Protezione è quotidianamente chiamato ad affrontare è rappresentato dal c.d. "impatto sociale" che devono subire quanti, sradicati dai loro luoghi di origine, incontrano intuibili difficoltà di adattamento in contesti ambientali e sociali per loro del tutto nuovi. Si pensi, solo a titolo di esempio, ai problemi climatici o ancora a quelli scolastici per i minori.

L'esperienza acquisita in questo settore di interventi consente ormai di affermare che un nucleo che si è ben adattato a vivere in una certa località, non ha alcuna intenzione di muoversi e mette in atto ogni possibile accorgimento per tutelare la sua riservatezza, al fine di non essere "scoperto" e non dover quindi lasciare quel luogo.

L'individuazione della località protetta ove trasferire il collaboratore ed i suoi familiari costituisce, quindi, un momento molto importante che va ben oltre i soli aspetti tutori, ma che comprende anche quelli assistenziali e di recupero sociale. E' evidente, infatti, che una persona contenta della propria ubicazione territoriale e logistica si rivela anche ben disposta ad inserirsi nel tessuto socioeconomico di quel luogo.

Il riferimento alla fase iniziale dell'approccio con il collaboratore ed all'"intervista" con lo stesso e con i suoi familiari a questo punto è d'obbligo.

Appare quasi superfluo sottolineare quanto può essere importante conoscere preventivamente i problemi, i disagi o anche le preferenze che un collaboratore ed i suoi familiari possono avere in ordine all'individuazione della località dove andranno a vivere. Si consideri i problemi di salute che possono far preferire una certa località piuttosto che un'altra; i problemi scolastici o universitari; i problemi connessi al probabile inserimento lavorativo, ecc....

L'auspicata "personalizzazione" dei programmi speciali di protezione comincia proprio da qui.

In ragione di tali argomentazioni, il Servizio Centrale di Protezione inizierà presto ad attuare questa sorta di istruttoria "tecnica", inviando propri funzionari sul posto di "nascita" della collaborazione, semprché i tempi di adozione delle prime misure tutorie lo consentiranno.